

**Tariffe 2010** approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2010.

**TARIFFE 2010**

**CATEGORIA**

**DESCRIZIONE**

**TARIFFA**

01

**ABITAZIONI PRIVATE**

0,90

02

**GARAGE, DEPOSITI, CANTINE**

0,81

03

UFF.PUBBLICI, UFF.PRIVATI, STUDI PROFES.

1,80

04

NEGOZI IN GENERE CON MAGAZZINI

2,26

05

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1,35

06

LABORATORI ARTIGIANI

1,08

07

LOCALI INDUSTRIALI

1,80

08

CINEMA, CIRCOLI PRIV. SALE BALLO

2,14

09

ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, CAMPEGGI

2,26

10

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE BAR CAFFE

3,60

11

ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI

2,14

12

AMBULATORI, LABORATORI SANITARI

4,49

13

OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

2,26

## **COS'E'?**

La T.A.R.S.U. è la tassa dovuta al Comune per il servizio di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto Legislativo 507 del 15 Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni.

## **CHI LA PAGA?**

Deve essere versata da chiunque occupi o tenga a propria disposizione locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, presenti nel territorio del Comune. Per locali si intendono tutti i vani, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso (per le abitazioni: camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina, autorimessa, veranda, magazzino o deposito, ecc. e per le attività: uffici, bagni, spogliatoi, mense, corridoi, magazzini, depositi, laboratori/locali produzione, locale vendita, retro negozio, locale esposizione, area scoperta operativa, ecc.).

## **DENUNCIA**

Chiunque occupi o detenga locali assoggettabili alla Tassa rifiuti deve presentare denuncia all'Ufficio Tributi del Comune. La denuncia va presentata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. La denuncia debitamente compilata va consegnata all'Ufficio Tributi. **La denuncia originaria o di variazione deve essere presentata**

:

- quando si prende la residenza o il domicilio in un Comune;
- quando si cambia residenza o il domicilio all'interno del Comune;
- Quando varia la metratura dei locali occupati o tenuti a disposizione;
- Quando cambia la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali utilizzato/i (es. da abitazione ad uffici).

La denuncia di cessazione deve essere presentata:

- Quando si emigra dal Comune di residenza o di domicilio (es. si chiude contratto di affitto dei locali utilizzati; si vende l'immobile in cui si ha la residenza e ci si trasferisce altrove, ecc.);
- Quando un immobile non è più utilizzato, privo di mobilio e privo di allacciamenti

## **SUPERFICIE TASSABILE**

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte operative (superficie calpestabile).

## **RIDUZIONI/ESENZIONI**

E' possibile beneficiare di riduzioni/esenzioni nei casi specifici previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale. Si precisa che eventuali agevolazioni verranno concesse solo su specifica richiesta.

## **QUANTO SI PAGA?**

La Tassa è dovuta in base ai metri quadrati dei locali ed aree occupati o tenuti a propria disposizione (ad eccezione dei Comuni che hanno adottato eventuali correttivi di calcolo). Nel calcolo dell'importo da versare si tiene conto del numero di bimestri di utilizzo dell'immobile. La formula del calcolo è la seguente: (metri quadrati moltiplicati per la tariffa al mq.) diviso 6 bimestri per n° bimestri di utilizzo dell'immobile.

## **QUANDO E COME SI PAGA?**

La Tassa Rifiuti si paga annualmente utilizzando i bollettini di versamento che vengono inviati direttamente all'indirizzo di residenza o in altro recapito specificato dal contribuente. I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure in rate in base alle modalità specificate nei bollettini stessi. L'importo riportato sui bollettini risulta aumentato del 5% quale addizionale ex-eca, 5% quale contributo ex-eca e una ulteriore quota quale tributo provinciale.

## **QUANDO NON SI PAGA?**

La tassa non è dovuta nel caso di immobili non utilizzati che siano privi di mobilio e di allacciamenti (luce, acqua, gas), di immobili in costruzione o in ristrutturazione.